

**APS AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IN CONGEDO
DEL BASSO SINNI E DEL METAPONTINO**

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 27/12/2022, alle ore 16,00, presso i locali di Rotondella/Due messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, si è riunita, debitamente convocata a norma dell'art. 7 dello statuto, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'"APS AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IN CONGEDO DEL BASSO SINNI E DEL METAPONTINO, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- atto costitutivo – modifiche ed approvazione

Sono presenti i Signori soci:

- TUFARO Salvatore, nato a Rotondella (MT) il 12/05/1951, ivi residente in Via Galilei n.12, C.F. TFRSVT51E12H591C;
- MARRA Nino, nato a Tursi (MT) il 27/03/1953, ivi residente in Via Roma n.223, C.F. MRRNNI53C27L477M;
- PANIO Luigi, nato a San Giorgio Lucano (MT) il 12/05/1944, ivi residente in Piazza Municipio n.3, C.F. PNALGU44E12H888O;
- SPINA Luigi, nato a Rotondella (MT) il 20/11/1950, ivi residente in Via Salvemini n.3, C.F. SPNLGU50S20H591U;
- MUCCI Gaetano, nato a Rotondella (MT) il 26/09/1940, ivi residente in Via Petrarca n.39, C.F. MCCGTN40P26H591M;
- MORANO Giovanni, nato a San Giorgio Lucano (MT) il 24/06/1948, ivi residente in Viale IV Novembre, n.48, C.F. MRNGNN48H24H888K;
- CAPONERO Salvatore, nato a Rotondella (MT) il 21/05/1957, ivi residente in Via Da Feltre n.27, C.F. CPNSVT57E21H591R;
- CIRIGLIANO Nicola, nato a Matera (MT) il 21/10/1951, residente a Nova Siri (MT), Largo Paolo Sesto n.4, C.F. CRGNCL51R21F052C;
- RUGGIERO Giuseppe, nato a Valsinni (MT) l'01/04/1934, ivi residente in Via Gianturco n.70, C.F. RGGGPP34D01D513R;
- BRUNO Rocco, nato a Valsinni (MT) l'01/04/1931, ivi residente in Via John Fitzgerald Kennedy n.18, C.F. BRNRCC31D01D513W;
- VIOLANTE Pasquale, nato a Nova Siri (MT) il 25/03/1947, ivi residente in C.da Cerrolongo, snc, C.F. VLNPQL47C25A942J;
- PELLITTA Filippo, nato a Nova Siri (MT) il 05/10/1950, ivi residente in Via Magna Grecia, 12/A, C.F. PLLFPP50R05A942B;
- CAPEZZERA Giuseppe nato ad Altamura (Ba) il 23/11/1958, residente a Rotondella (MT), Via De Pretis, n. 7 C.F. CPZGPP58S23A225Z;
- SANTARCANGELO Leonardo Agnese, nato a Matera (MT) il 07/12/1955, residente a Rotondella (MT), Via Limpidina, 15, C.F. SNTLRD55T07F052W;
- QUINTO Filippo, nato a Montalbano Jonico (MT), il 04/07/1951, residente a Policoro (MT), Viale Salerno, 29, C.F. QNTFPP51L04F399V;
- SANCHIRICO Giovanni, nato a Tursi (MT) il 04/06/1954, residente a Nova Siri, Via Europa, 56, C.F. SNCGNN54H04L477A;
- VALICENTI Vincenzo, nato a Nova Siri (MT) il 07/09/1950, ivi residente in Via Don Luigi Sturzo, 59, C.F. VLCVCN50P07A942Y;

- VENTIMIGLIA Angela Domenica, nata a San Giorgio Lucano (MT) l'01/09/1952, ivi residente in Via Selva, 11, C.F. VNTNLD52P41H888C;
- TRUNCELLITO Claudio Fabiano, nato a Valsinni (MT) il 07/02/1954, ivi residente in Piazza Carmine, 44, C.F. TRNCDF54B07D513T;
- MODARELLI Pasquale, nato a Colobraro (MT) il 25/12/1956, ivi residente in Via Petrarca, 3, C.F. MDRPQL56T25C888B;
- MARTINO Antonio, nato a Matera (MT) il 16/04/1968, residente a Policoro (MT), Via Corinto, 49, C.F. MRTNTN68D16F052V;
- MAZZEI Armando Quintino, nato a Tursi (MT) il 05/08/1946, ivi residente in Via Ferrara, A/35, C.F. MZZRND46M05L477O;
- CARELLA Vito, nato a Montalbano Jonico l'01/12/1953, residente a Policoro (MT), Via Maria A. Grimaldi, 96, C.F. CRLVTI53T01F399L;
- SALERNO Giuseppe Antonio, nato a Nova Siri (MT) il 03/07/1951, ivi residente in Via Trento, 19, C.F. SLRGPP51L03A942G;
- MANGO Franco, nato a Colobraro (MT) il 04/10/1958, ivi residente in C.so Umberto I°, 179, C.F. MNGFNC58R04C888D;
- REHO Nicola Antonio, nato a Montalbano Jonico (MT) il 31/03/1957, ivi residente in Via Nicola Romeo, 15 C.F. RHENLN57C31F399U;
- DIMATTEO Vincenzo, nato a Rotondella (MT) il 05/01/1964, ivi residente in Via De' Pretis, 47, C.F. DMTVCN64A25H591G;
- BATTAFARANO Giuseppe, nato a Rotondella (MT) il 19/07/1965, ivi residente in Via Da Feltre, 1, C.F. BTTGPP65L19H591C;
- GIOVINAZZO Giuseppe, nato a Rotondella (MT) il 02/01/1957, ivi residente in Vico Il° Ariosto, 3, C.F. GVNGPP57A02H591F;
- MANOLIO Santino, nato a Rotondella (MT) il 19/05/1972, ivi residente in Via Alfieri, 6, C.F. MNLSTN72E19H591D;
- MAURO Giambattista, nato a Policoro (MT) il 24/04/1984, residente a Rotondella (MT), Contrada Trisaia, 13 C.F. MRAGBT84D24G786S.

Il Presidente premette che in data 3 Marzo 2020, con scrittura privata registrata in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Pisticci, Ufficio staccato di Policoro, al n.170, Serie 3, è stata costituita l'"APS AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IN CONGEDO DEL BASSO SINNI E DEL METAPONTINO", con sede in Rotondella, Via Galilei, n°12.

Il Presidente, constatata la presenza di n. 31 soci su un totale di n. 59, ritenuta quindi validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art.7, dichiara valida la seduta dell'Assemblea Straordinaria e chiama a svolgere la funzione di segretario il Sig. Spina Luigi.

Il Presidente comunica all'Assemblea che sono in itinere gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 117/2017 (CTS-Codice del Terzo Settore) circa le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, già registrate nell'elenco regionale speciale, e che devono adeguarsi alla disposizione richiamata per consolidare la loro posizione migrata nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Tale processo è iniziato con la modifica ed adeguamento degli articoli 2, 3 e 16 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del 03/06/2021, debitamente registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Policoro e di cui è stata già inviata copia alla Regione per il vaglio di legittimità. In data 08/11/2022, con prot. 158550, l'Uff. competente dell'Ente Regione, dall'istruttoria della documentazione inviata, riscontrava motivi ostativi alla iscrizione nel RUNTS.

Tanto premesso, si rende necessario procedere agli adeguamenti e modifiche allo Statuto richiesti, al fine appunto, di consolidare la trasfuga della Associazione nel RUNTS.

Il Presidente illustra ai presenti le modifiche e le integrazioni che devono essere operate al testo dello Statuto per renderlo corrispondente e compatibile con le norme del CTS.

Le modifiche apportate sono riportate nell'allegato A che è parte integrante del presente verbale.

Al fine di facilitare e rendere più immediata la comprensione delle modifiche apportate, nell'allegato A sono riportati gli articoli modificati con il testo delle modifiche in neretto e corsivo. Infine, è riportato il testo completo dell'articolo come modificato.

Al termine della lettura e successiva discussione, il Presidente chiede di

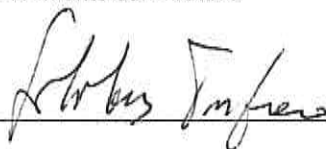
- votare la modifica della numerazione degli articoli dello Statuto a partire dall'articolo 12 che è stato erroneamente riportato due volte. Pertanto l'articolo "Art.12 – Collegio dei Revisori dei Conti" sarà numerato con il numero 13 ed a seguire tutti gli altri articoli e comma riferiti cambieranno la numerazione sino all'ultimo articolo che è "Art.17 – Controversie" che sarà numerato con il numero 18;
- votare le correzioni, integrazioni, modifiche e sostituzioni allo Statuto in particolare gli articoli, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e gli articoli 13, 14, 16 secondo la nuova numerazione, come riportati e descritti nell'Allegato A che è parte integrante e costitutiva del presente verbale.

I soci presenti all'unanimità approvano le correzioni, le integrazioni, modifiche e sostituzioni allo Statuto come riportate e descritte nell'Allegato A.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente del Direttivo

(Salvatore TUFARO)



Il Segretario

(Luigi Spina)



Registato a Pollenzo il 20 DIC 2013
al N. 1013 3°
Vers. con 1° ESENTE
CIRCO. ESENTE



Modifiche dello Statuto

Approvato con la Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del 27/12/2022

L'Art.1 – Denominazione, sede e durata – è così modificato:

- alla fine del primo periodo, dopo le parole "con sede in Rotondella." è inserito il seguente periodo:

"Ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro del Terzo Settore, la denominazione sociale dell'Associazione, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Tale indicazione dovrà essere riportata, con gli estremi della iscrizione, negli atti, sulla carta intestata, sulle locandine/manifesti di attività programmate, nella corrispondenza e comunicazioni al pubblico".

- al penultimo periodo, dopo le parole "in congedo" sono aggiunte le parole: ***"in divisa"***

Art.1 – Denominazione, sede e durata.

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Nota direttoriale del 29 dicembre 2017 del Ministero del lavoro, D. Lgs. 3 agosto 2018, n.105, Nota direttoriale del 27 dicembre 2018 del Ministero del lavoro, D. L. 30 aprile 2019, n.34, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "APS AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IN CONGEDO DEL BASSO SINNI E DEL METAPONTINO", con sede in Rotondella.

Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro del Terzo Settore, la denominazione sociale dell'Associazione, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Tale indicazione dovrà essere riportata, con gli estremi della iscrizione, negli atti, sulla carta intestata, sulle locandine/manifesti di attività programmate, nella corrispondenza e comunicazioni al pubblico.

Una eventuale modifica della sede non comporta modifica dello statuto. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice. L'Associazione opera nel territorio ricadente nella Provincia di Matera e, più precisamente, nei Comuni di Rotondella, Policoro, Tursi, Valsinni, Colobraro, Nova Siri e San Giorgio Lucano. L'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice che potrà deliberare di istituire anche altre sedi secondarie esclusivamente nei territori in precedenza delineati. L'Associazione ha un proprio Labaro con scritte in oro su campo cremisi rappresentante, al centro, lo stemma del Corpo della Polizia Municipale sovrastato dalla scritta "APS AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IN CONGEDO DEL BASSO SINNI E DEL METAPONTINO". Il Labaro sarà presente in tutte le manifestazioni ufficiali cui sarà invitata l'Associazione e potrà essere presente in particolari circostanze, su richiesta dei Soci. Il Labaro sarà accompagnato da tre soci agenti della Polizia Locale in congedo ***in divisa*** costituita da: beretto bianco con visiera nera foggia forestale con fregio Regione Basilicata Polizia Locale, bavaro blu con bordo dorato e alamari d'ordinanza, giacca blu su pantalone scuro, guanti bianchi, camicia bianca con cravatta d'ordinanza. La sua durata è illimitata.

Art.2 – Scopo – Finalità – è così modificato:

- al secondo e quarto trattino le parole "al presente articolo e del presente articolo" sono sostituite da ***"all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017" e dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017"***

- dopo l'ultimo periodo dell'articolo è aggiunto il seguente periodo: ***"L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il***

Consiglio Direttivo dovrà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. n. 117/2017".

Art.2 – Scopo – Finalità

L'associazione nasce al fine di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, a favore degli associati e/o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare gli scopi e le finalità sono le seguenti:

- gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui **all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017**;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma **dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017**;
- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

A tal fine l'Associazione potrà:

- Creare un sodalizio fra gli appartenenti ai corpi di Polizia Locale e agli altri corpi di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, e altre forze di Polizia, in servizio e a riposo;
- Diffondere la cultura della legalità attraverso le azioni associative;
- Organizzazione di interventi formativi;
- Promozione di attività sportive anche in sinergia con le altre forze di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, e altre forze di Polizia dello Stato Italiano e di altri Corpi Europei;
- Organizzazione di eventi aggregativi e sociali in Italia e all'Estero;
- Organizzazione di eventi promozionali del ruolo della Polizia Locale;
- Interscambi culturali e professionali con altri corpi di polizia Estera;
- Gestione del sito professionale;
- Promozione di convenzioni con varie ditte per ottenere condizioni favorevoli di acquisto di beni e servizi;
- favorire il pluralismo e l'autonomia delle comunità locali, sostenendo direttamente le loro attività.
- qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'attività potrà essere esercitata, d'intesa con le Amministrazioni Comunali, presso le Scuole, i Musei Comunali, i Parchi Pubblici e/o in occasione di Grandi Eventi di carattere sportivo, musicale, istituzionale e religiosi. Analogamente, previ accordi con le competenti Autorità, l'Associazione può esercitare la propria funzione di volontariato in tutte quelle attività il cui fine sia quello del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini cui non sempre la Pubblica Amministrazione è in grado di dare risposte adeguate. **L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. n. 117/2017.**

L'Art.3 – Ammissione a soci - è sostituito integralmente con seguente testo:

Art.3 – Ammissione a soci

3.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate con lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni. La quota d'iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione, per il primo anno, è determinata in sede di costituzione dell'Associazione e, per gli anni successivi, sarà determinata, anno per anno, dal Direttivo, entro il mese di novembre dell'anno in corso e ratificata dall'assemblea ordinaria dei soci entro il mese di dicembre. Se nulla è deliberato nel suddetto termine, l'importo della quota associativa annuale sarà pari a quella vigente e deliberata nell'esercizio precedente o in sede costitutiva. E così, di anno in anno. **La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno solare dai soci iscritti nei Libri Sociali.** Sono esonerati dal pagamento della quota sociale **annuale**, a decorrere dall'anno successivo, i soci che hanno compiuto ottant'anni di età e sono in regola con i relativi pagamenti.

Il socio che non abbia ottemperato al versamento della quota sociale nei tempi previsti, **al termine delle procedure di contestazione della morosità di cui ai commi 5.3 e 5.4 dell'articolo 5 e qualora non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione debitoria**, è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo e **cancellato dai Libri Sociali.**

3.2 I soci fondatori sono coloro i quali hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione.

I soci ordinari sono coloro che, previa domanda di ammissione e accettazione da parte degli organi statutari, entrano a far parte dell'Associazione.

Tanto i soci fondatori che i soci ordinari, sono egualmente indicati come soci ed hanno gli stessi diritti e doveri previsti dall'articolo 4 dello Statuto e dalle normative vigenti.

In coerenza con lo scopo sociale dell'Associazione e del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la domanda di ammissione a socio può essere inoltrata da ogni persona senza distinzione di razza, sesso, religione, cittadinanza, condizione sociale e/o personale, condizione economica, stato d'istruzione, che condivida le motivazioni e le finalità dell'Associazione e che non abbia riportato condanne penali definitive, per alcuno dei reati contro il patrimonio e la morale pubblica, e per quelli previsti dal Titolo II, capo 1 e 2 del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione).

3.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

3.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. **La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nei libri sociali.**

3.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio direttivo **e riportato in un provvedimento che deve essere notificato all'interessato secondo le modalità previste dal comma 5.3 dell'articolo 5**, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri secondo la procedura di cui al comma 5.4 dell'articolo 5. La decisione finale è inappellabile.

3.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

L'Art. 4 – Diritti e doveri dei soci - è così modificato:

- al comma 4.1. le parole "fondatori e i soci Ordinari" sono cancellate e sostituite dal testo **"iscritti nei libri sociali da almeno tre mesi"**.

- ai comma 4.2 e 4.3 le parole "Tutti" e "detti" sono cancellate. Le parole **"Solo i soci Fondatori ed i soci Ordinari"** sono cancellate e sostituite dalle parole **"I soci"**.

- alla fine del comma 4.2 è aggiunto in seguente periodo: ***"A tal fine, i soci interessati producono una richiesta scritta con notifica certificata al Presidente con la specifica degli atti a cui accedere; il Presidente entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, mette a disposizione del richiedente gli atti richiesti"***.

Art.4 – Diritti e doveri dei soci

4.1. Hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i soci ***iscritti nei libri sociali da almeno tre mesi***.

4.2. I soci hanno i diritti di informazione. ***I soci*** hanno diritto di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, deliberi, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione ed in generale a tutta la documentazione contabile. ***A tal fine, i soci interessati producono una richiesta scritta con notifica certificata al Presidente con la specifica degli atti a cui accedere; il Presidente entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, mette a disposizione del richiedente gli atti richiesti***

4.3. I soci non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

4.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, se consentito e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

4.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

L'Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio - è così modificato:

al comma 5.2 alla lettera a) la parola ***"richiesto"*** è cancellata e sostituita dalle parole ***"di cui al comma 3.1"***

- al comma 5.2 dopo la lettera b) è aggiunto il seguente testo:

"In riferimento al comma 5.2 lettera b), a titolo esemplificativo, si riportano alcuni motivi che sottendono alla decisione di esclusione del socio:

- ***furto ai danni dell'Associazione e/o degli associati;***
- ***comportamenti difformi dalle finalità dell'Associazione;***
- ***comportamenti lesivi ed oltraggiosi nei confronti di altri associati;***
- ***contestare, disapprovare e denigrare l'Associazione e la sua attività a cospetto di terzi, fuori dai consessi dell'associazione preposti al dibattito e confronto;***
- ***comportamenti tesi alla diffamazione della Associazione e/o degli associati;***
- ***essere destinatari di una sentenza definitiva per reati contro il patrimonio e la morale pubblica, e per quelli previsti dal Titolo II, capo 1 e 2 del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione).***

- al comma 5.3 la parola ***"semplice"*** è cancellata. Dopo le parole ***"a mezzo lettera"*** è aggiunto il seguente periodo ***"raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o comunque con modalità certificata di consegna"***.

- il comma 5.4 è sostituito integralmente dal seguente testo:

"5.4. Il socio interessato dal provvedimento di cui al comma 5.3, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri inviando, con modalità certificata di consegna, memorie difensive o contestando gli addebiti a fondamento del provvedimento. Allo stesso tempo può chiedere di essere audito dal Collegio che, in presenza di tale richiesta, deve ascoltare il ricorrente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. L'iter procedurale descritto si applica anche per il diniego di ammissione a socio previsto dal comma 3.5 dell'articolo 3

- al comma 5.5 alla fine della parola ***"associazione"*** è aggiunto la frase: ***"e sono cancellati dai libri sociali"***

Art.5 – Recesso ed esclusione del socio.

5.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

5.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento di cui al comma 3.1;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

In riferimento al comma 5.2 lettera b), a titolo esemplificativo, si riportano alcuni motivi che sottendono alla decisione di esclusione del socio:

- furto ai danni dell'Associazione e/o degli associati;
- comportamenti difformi dalle finalità dell'Associazione;
- comportamenti lesivi ed oltraggiosi nei confronti di altri associati;
- contestare, disapprovare e denigrare l'Associazione e la sua attività a cospetto di terzi;
- comportamenti tesi alla diffamazione della Associazione e/o degli associati;
- essere destinatari di una sentenza definitiva per reati contro il patrimonio e la morale pubblica, e per quelli previsti dal Titolo II, capo 1 e 2 del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione).

5.3. L'esclusione del socio o la non ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o comunque con modalità certificata di consegna.

5.4. Il socio interessato dal provvedimento di cui al comma 5.3, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, può ricorrere al Collegio dei Probiviri inviando, con modalità certificata di consegna, memorie difensive o contestando gli addebiti a fondamento del provvedimento. Allo stesso tempo può chiedere di essere audito dal Collegio che, in presenza di tale richiesta, deve ascoltare il ricorrente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. L'iter procedurale descritto si applica anche per il diniego di ammissione a socio previsto dal comma 3.5 dell'articolo 3.

5.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione e sono cancellati dai libri sociali.

L'art.7 – L'assemblea – è sostituito dal seguente testo:

Art.7 – L'assemblea

7.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci.

E' convocata dal Presidente quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/pec/telegramma agli associati, avviso sul sito dell'associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede, almeno 20 giorni prima.

7.2. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, l'ora della convocazione e la sede ove si tiene la riunione.

7.3. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente, dal Vice-Presidente in caso di suo impedimento o da un delegato dal Presidente, nominato tra i membri del Direttivo.

7.4. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, i soci iscritti nei libri sociali da almeno tre mesi. Il voto è espresso in forma palese tranne che si tratti di votazioni su questioni riguardanti le persone e/o la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

7.5. Competenze dell'assemblea dell'associazione:

- a) nomina e revoca del Consiglio Direttivo;

- b) nomina e revoca il Collegio di revisori dei Conti;
- c) nomina e revoca, al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- d) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulla programmazione delle attività dell'associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altro regolamento interno;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o scissione dell'associazione;
- j) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

7.6. L'assemblea ordinaria delibera:

- a) nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca il Collegio di revisori dei Conti;
- c) nomina e revoca, al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- d) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulla programmazione delle attività dell'associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altro regolamento interno;

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è presa con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

7.7. L'assemblea Straordinaria delibera:

- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o scissione dell'associazione;
- j) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea per modificare l'atto costitutivo e/o lo statuto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza di soci con la presenza di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è presa con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea per lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, sono prese con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

7.8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

7.9. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

7.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

L' Art.8 – Il Consiglio Direttivo - è così modificato:

- al comma 8.4 dopo la lettera f) è aggiunta la lettera g): ***“g) in caso di esclusione di un socio o non ammissione a socio, comunica agli interessati, qualora vi abbiano ricorso, le determinazioni del Collegio dei Probiviri;***

- dopo il comma 8.6 è aggiunto il comma 8.7: ***“8.7. I membri del Consiglio Direttivo non esercitano il diritto di voto nella Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale e quando sono messe in discussione nell'Assemblea questioni che riguardano la loro responsabilità”.***

Art.8 – Il Consiglio Direttivo

8.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a quindici membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

8.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

8.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

8.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge il Presidente e le altre cariche; in sede di costituzione, le nomine vengono effettuate contestualmente;
- b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- d) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- e) delibera l'ammissione di nuovi soci;
- f) delibera l'esclusione dei soci salva la successiva ratifica dell'assemblea.

g) in caso di esclusione di un socio o non ammissione a socio, comunica agli interessati, qualora vi abbiano ricorso, le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

8.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

8.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- c) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- d) il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

8.7. I membri del Consiglio Direttivo non esercitano il diritto di voto nella Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale e quando sono messe in discussione nell'Assemblea questioni che riguardano la loro responsabilità.

L'Art.9 – Il Presidente - è così modificato:

- il terzo periodo è sostituito con: ***"Il Presidente può essere revocato su decisione della maggioranza qualificata dell'Assemblea Ordinaria dei soci".***

Art.9 – Il Presidente

9.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. La carica di Presidente scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. ***Il Presidente può essere revocato su decisione della maggioranza qualificata dell'Assemblea Ordinaria dei soci.***

Art.12 – Collegio dei Revisori dei Conti è così modificato:

- l'articolo prende la numerazione di articolo 13 e di conseguenza anche i comma ivi previsti

- il titolo è sostituito dal seguente testo: ***"Art.13 – Collegio dei Revisori dei Conti, revisore legale dei conti e organo di controllo"***

- al comma 13.1 dopo le parole "revisore dei conti" e prima delle parole "ed è", è inserita la frase ***"è eletto dall'Assemblea, al di fuori dei componenti del Direttivo"***;

- dopo il comma 13.3 è aggiunto il comma 13.4 ***"13.4 Come disposto dall'articolo 31 del CTS e previsto dall'articolo 7 comma 7.5 lettera c) dello Statuto, l'Assemblea nomina, al verificarsi dei presupposti***

previsti dal citato articolo del CTS, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

- dopo il comma 13.4 è aggiunto il comma 13.5: ***"13.5. Come disposto dall'articolo 30 del CTS e previsto dall'articolo 7 comma 7.5 lettera c) dello Statuto, l'Assemblea nomina, al verificarsi dei presupposti previsti dal citato articolo del CTS, un organo di controllo anche monocratico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e che opera secondo quanto disposto dal citato articolo"***.

Art.13 – Collegio dei Revisori dei Conti, revisore legale dei conti e organo di controllo"

13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è **eletto dall'Assemblea, al di fuori dei componenti del Direttivo**, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

13.4. Come disposto dall'articolo 31 del CTS e previsto dall'articolo 7 comma 7.5 lettera c) dello Statuto, l'Assemblea nomina, quando ricorrono i presupposti previsti dal citato articolo del CTS, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

13.5. Come disposto dall'articolo 30 del CTS e previsto dall'articolo 7 comma 7.5 lettera c) dello Statuto, l'Assemblea nomina, al verificarsi dei presupposti previsti dal citato articolo del CTS, un organo di controllo anche monocratico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e che opera secondo quanto disposto dal citato articolo.

Art.13 - Collegio dei probiviri - è così modificato:

- l'articolo prende la numerazione di articolo 14 e di conseguenza anche i comma ivi previsti

- dopo il comma 14.2 è aggiunto il seguente comma ***"14.3. Il Collegio dei Probiviri riceve ed esamina i reclami pervenuti dai soci per i quali è stata deliberata la esclusione o da coloro a cui è stata rigettata l'ammissione a socio ai sensi dell'articolo 5 secondo le modalità ivi descritte. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo il collegio decide ed invia al Consiglio Direttivo le proprie determinazioni motivandole"***.

Art.14 - Collegio dei probiviri -

14.1. Il Collegio dei Probiviri, se eletto dall'Assemblea, è composto da tre soci e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

14.3. Il Collegio dei Probiviri riceve ed esamina i reclami pervenuti dai soci per i quali è stata deliberata la esclusione o da coloro a cui è stata rigettata l'ammissione a socio ai sensi dell'articolo 5 secondo le modalità ivi descritte. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo il collegio decide ed invia al Consiglio Direttivo le proprie determinazioni motivandole".

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione a socio o all'espulsione di esso;
- arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per

l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.

- dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

L'art. 14 – I mezzi finanziari -

- l'articolo prende la numerazione di articolo 15 e di conseguenza anche i comma ivi previsti

Art.15 – Rendiconto economico finanziario e bilancio di previsione - è così modificato:

- l'articolo prende la numerazione di articolo 16 e di conseguenza anche i comma ivi previsti
- al comma 16.1 dopo le parole "bilancio consuntivo" è aggiunta la frase: ***"redatto ai sensi dell'articolo 13 e 14 del D. Lgs. N. 117/2017 (CTS)"***

Art.16 – Rendiconto economico finanziario e bilancio di previsione

16.1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio viene predisposto un Bilancio Preventivo e un Bilancio Consuntivo ***redatto ai sensi dell'articolo 13 e 14 del D. Lgs. N. 117/2017 (CTS)***.

16.2. Il rendiconto economico finanziario che viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

16.6. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il progetto di Bilancio Preventivo o di Previsione per l'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare della quota associativa per l'anno a venire. Sia il bilancio preventivo, sia la quota associativa, saranno sottoposti all'approvazione dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il mese di dicembre dell'anno. Entro il mese di marzo dell'anno successivo il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Finanziario ed Economico, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il mese di aprile o entro il più ampio termine previsto dal punto 16.3.

L'art. 16 Scioglimento

- l'articolo prende la numerazione di articolo 17 e di conseguenza anche i comma ivi previsti

L'art. 17 Controversie

- l'articolo prende la numerazione di articolo 18 e di conseguenza anche i comma ivi previsti

APS AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IN CONGEDO DEL BASSO SINNI E DEL METAPONTINO

Statuto modificato, aggiornato ed approvato da Assemblea Soci del 27/12/2022

STATUTO

Art.1 – Denominazione, sede e durata.

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Nota direttoriale del 29 dicembre 2017 del Ministero del lavoro, D. Lgs. 3 agosto 2018, n.105, Nota direttoriale del 27 dicembre 2018 del Ministero del lavoro, D. L. 30 aprile 2019, n.34, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "APS AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IN CONGEDO DEL BASSO SINNI E DEL METAPONTINO", con sede in Rotondella.

Ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro del Terzo Settore, la denominazione sociale dell'Associazione, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Tale indicazione dovrà essere riportata, con gli estremi della iscrizione, negli atti, sulla carta intestata, sulle locandine/manifesti di attività programmate, nella corrispondenza e comunicazioni al pubblico. Una eventuale modifica della sede non comporta modifica dello statuto. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice. L'Associazione opera nel territorio ricadente nella Provincia di Matera e, più precisamente, nei Comuni di Rotondella, Policoro, Tursi, Valsinni, Colobraro, Nova Siri e San Giorgio Lucano. L'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice che potrà deliberare di istituire anche altre sedi secondarie esclusivamente nei territori in precedenza delineati. L'Associazione ha un proprio Labaro con scritte in oro su campo cremisi rappresentante, al centro, lo stemma del Corpo della Polizia Municipale sovrastato dalla scritta "APS AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IN CONGEDO DEL BASSO SINNI E DEL METAPONTINO". Il Labaro sarà presente in tutte le manifestazioni ufficiali cui sarà invitata l'Associazione e potrà essere presente in particolari circostanze, su richiesta dei Soci. Il Labaro sarà accompagnato da tre soci agenti della Polizia Locale in congedo in divisa costituita da: beretto bianco con visiera nera foggia forestale con fregio Regione Basilicata Polizia Locale, bavaro blu con bordo dorato e alamari d'ordinanza, giacca blu su pantalone scuro, guanti bianchi, camicia bianca con cravatta d'ordinanza. La sua durata è illimitata.

Art.2 – Scopo – Finalità

L'associazione nasce al fine di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, a favore degli associati e/o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare gli scopi e le finalità sono le seguenti:

- gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

A tal fine l'Associazione potrà:

- Creare un sodalizio fra gli appartenenti ai corpi di Polizia Locale e agli altri corpi di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, e altre forze di Polizia, in servizio e a riposo;
- Diffondere la cultura della legalità attraverso le azioni associative;
- Organizzazione di interventi formativi;
- Promozione di attività sportive anche in sinergia con le altre forze di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, e altre forze di Polizia dello Stato Italiano e di altri Corpi Europei;
- Organizzazione di eventi aggregativi e sociali in Italia e all'Estero;
- Organizzazione di eventi promozionali del ruolo della Polizia Locale;
- Interscambi culturali e professionali con altri corpi di polizia Estera;
- Gestione del sito professionale;
- Promozione di convenzioni con varie ditte per ottenere condizioni favorevoli di acquisto di beni e servizi;
- favorire il pluralismo e l'autonomia delle comunità locali, sostenendo direttamente le loro attività.
- qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'attività potrà essere esercitata, d'intesa con le Amministrazioni Comunali, presso le Scuole, i Musei Comunali, i Parchi Pubblici e/o in occasione di Grandi Eventi di carattere sportivo, musicale, istituzionale e religiosi. Analogamente, previ accordi con le competenti Autorità, l'Associazione può esercitare la propria funzione di volontariato in tutte quelle attività il cui fine sia quello del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini cui non sempre la Pubblica Amministrazione è in grado di dare risposte adeguate.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. n. 117/2017.

Art.3 – Ammissione a soci.

3.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate con lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni. La quota d'iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione, per il primo anno, è determinata in sede di costituzione dell'Associazione e, per gli anni successivi, sarà determinata, anno per anno, dal Direttivo, entro il mese di novembre dell'anno in corso e ratificata dall'assemblea ordinaria dei soci entro il mese di dicembre. Se nulla è deliberato nel suddetto termine, l'importo della quota associativa annuale sarà pari a quella vigente e deliberata nell'esercizio precedente o in sede costitutiva. E così, di anno in anno. La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno solare dai soci iscritti nei Libri Sociali. Sono esonerati dal pagamento della quota sociale annuale, a decorrere dall'anno successivo, i soci che hanno compiuto ottant'anni di età e sono in regola con i relativi pagamenti.

Il socio che non abbia ottemperato al versamento della quota sociale nei tempi previsti, al termine delle procedure di contestazione della morosità di cui ai commi 5.3 e 5.4 dell'articolo 5 e qualora non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione debitoria, è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo e cancellato dai Libri Sociali.

3.2 I soci fondatori sono coloro i quali hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione.

I soci ordinari sono coloro che, previa domanda di ammissione e accettazione da parte degli organi statuari, entrano a far parte dell'Associazione.

Tanto i soci fondatori che i soci ordinari, sono egualmente indicati come soci ed hanno gli stessi diritti e doveri previsti dall'articolo 4 dello Statuto e dalle normative vigenti.

In coerenza con lo scopo sociale dell'Associazione e del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la domanda di ammissione a socio può essere inoltrata da ogni persona senza distinzione di razza, sesso, religione, cittadinanza, condizione sociale e/o personale, condizione economica, stato d'istruzione, che condivida le motivazioni e le finalità dell'Associazione e che non abbia riportato condanne penali definitive, per alcuno dei reati contro il patrimonio e la morale pubblica, e per quelli previsti dal Titolo II, capo 1 e 2 del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione).

3.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

3.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nei libri sociali.

3.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio direttivo e riportato in un provvedimento che deve essere notificato all'interessato secondo le modalità previste dal comma 5.3 dell'articolo 5, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri secondo la procedura di cui al comma 5.4 dell'articolo 5. La decisione finale è inappellabile.

3.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.4 – Diritti e doveri dei soci

4.1. Hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i soci iscritti nei libri sociali da almeno tre mesi.

4.2. I soci hanno i diritti di informazione. I soci hanno diritto di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione ed in generale a tutta la documentazione contabile. A tal fine, i soci interessati producono una richiesta scritta con notifica certificata al Presidente con la specifica degli atti a cui accedere; il Presidente entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, mette a disposizione del richiedente gli atti richiesti.

4.3. I soci non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

4.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, se consentito e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

4.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.5 – Recesso ed esclusione del socio.

5.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

5.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

c) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento di cui al comma 3.1;

d) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

In riferimento al comma 5.2 lettera b), a titolo esemplificativo, si riportano alcuni motivi che sottendono alla decisione di esclusione del socio:

- furto ai danni dell'Associazione e/o degli associati;
- comportamenti difforni dalle finalità dell'Associazione;

- comportamenti lesivi ed oltraggiosi nei confronti di altri associati;
- contestare, disapprovare e denigrare l'Associazione e la sua attività a cospetto di terzi;
- comportamenti tesi alla diffamazione della Associazione e/o degli associati;
- essere destinatari di una sentenza definitiva per reati contro il patrimonio e la morale pubblica, e per quelli previsti dal Titolo II, capo 1 e 2 del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione).

5.3. L'esclusione del socio o la non ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o comunque con modalità certificata di consegna.

5.4. Il socio interessato dal provvedimento di cui al comma 5.3, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, può ricorrere al Collegio dei Probiviri inviando, con modalità certificata di consegna, memorie difensive o contestando gli addebiti a fondamento del provvedimento. Allo stesso tempo può chiedere di essere audito dal Collegio che, in presenza di tale richiesta, deve ascoltare il ricorrente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. L'iter procedurale descritto si applica anche per il diniego di ammissione a socio previsto dal comma 3.5 dell'articolo 3.

5.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione e sono cancellati dai libri sociali.

Art.6 – Gli organi sociali.

6.1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.

6.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.7 – L'assemblea

7.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci.

E' convocata dal Presidente quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/pec/telegramma agli associati, avviso sul sito dell'associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede, almeno 20 giorni prima.

7.2. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, l'ora della convocazione e la sede ove si tiene la riunione.

7.3. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente, dal Vice-Presidente in caso di suo impedimento o da un delegato dal Presidente, nominato tra i membri del Direttivo.

7.4. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, i soci iscritti nei libri sociali da almeno tre mesi. Il voto è espresso in forma palese tranne che si tratti di votazioni su questioni riguardanti le persone e/o la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

7.5. Competenze dell'assemblea dell'associazione:

- k) nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- l) nomina e revoca il Collegio di revisori dei Conti;

- m) nomina e revoca, al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- n) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- o) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- p) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- q) delibera sulla programmazione delle attività dell'associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- r) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altro regolamento interno;
- s) delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o scissione dell'associazione;
- t) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

7.6. L'assemblea ordinaria delibera:

- k) nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- l) nomina e revoca il Collegio di revisori dei Conti;
- m) nomina e revoca, al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- n) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- o) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- p) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- q) delibera sulla programmazione delle attività dell'associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- r) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altro regolamento interno;

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è presa con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

7.7. L'assemblea Straordinaria delibera:

- s) delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o scissione dell'associazione;
- t) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea per modificare l'atto costitutivo e/o lo statuto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza di soci con la presenza di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è presa con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea per lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, sono prese con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

7.8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

7.9. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

7.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo

8.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a quindici membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

8.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

8.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

8.4. Il Consiglio Direttivo:

- h) elegge il Presidente e le altre cariche; in sede di costituzione, le nomine vengono effettuate contestualmente;

- i) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- j) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- k) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- l) delibera l'ammissione di nuovi soci;
- m) delibera l'esclusione dei soci salva la successiva ratifica dell'assemblea.
- n) in caso di esclusione di un socio o non ammissione a socio, comunica agli interessati, qualora vi abbiano ricorso, le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

8.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

8.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:

- e) il Presidente;
- f) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- g) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- h) il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

8.7. I membri del Consiglio Direttivo non esercitano il diritto di voto nella Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale e quando sono messe in discussione nell'Assemblea questioni che riguardano la loro responsabilità.

Art.9 – Il Presidente

9.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. La carica di Presidente scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Il Presidente può essere revocato su decisione della maggioranza qualificata dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art.10 – Il Vice Presidente

10.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. Possono essere più di uno. Può/Possono essere rimosso/i su decisione della maggioranza qualificata dei membri del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Ordinaria. In tal caso rimarrà/rimarranno in carica fino alla nomina del/i nuovo/i Vice-Presidente/i.

Art.11 – Il Segretario

11.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Segretario.

Art.12 – Il Tesoriere

12.1 Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione. E' tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo, i Consiglieri ed il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento sia richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Tesoriere.

Art.13 – Collegio dei Revisori dei Conti, revisore legale dei conti e organo di controllo.

13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea, al di fuori dei componenti del Direttivo, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

13.4. Come disposto dall'articolo 31 del CTS e previsto dall'articolo 7 comma 7.5 lettera c) dello Statuto, l'Assemblea nomina, quando ricorrono i presupposti previsti dal citato articolo del CTS, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

13.5. Come disposto dall'articolo 30 del CTS e previsto dall'articolo 7 comma 7.5 lettera c) dello Statuto, l'Assemblea nomina, al verificarsi dei presupposti previsti dal citato articolo del CTS, un organo di controllo anche monocratico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e che opera secondo quanto disposto dal citato articolo.

Art.14 - Collegio dei Probiviri.

14.1. Il Collegio dei Probiviri, se eletto dall'Assemblea, è composto da tre soci e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

14.3. Il Collegio dei Probiviri riceve ed esamina i reclami pervenuti dai soci per i quali è stata deliberata la esclusione o da coloro a cui è stata rigettata l'ammissione a socio ai sensi dell'articolo 5 secondo le modalità ivi descritte. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo il collegio decide ed invia al Consiglio Direttivo le proprie determinazioni motivandole".

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione a socio o all'espulsione di esso;
- arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
- dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art.15 – I mezzi finanziari

15.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;

- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.16 – Rendiconto economico finanziario e bilancio di previsione

16.1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio viene predisposto un Bilancio Preventivo e un Bilancio Consuntivo redatto ai sensi dell'articolo 13 e 14 del D. Lgs. N. 117/2017 (CTS).

16.2. Il rendiconto economico finanziario che viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

16.6. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il progetto di Bilancio Preventivo o di Previsione per l'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare della quota associativa per l'anno a venire. Sia il bilancio preventivo, sia la quota associativa, saranno sottoposti all'approvazione dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il mese di dicembre dell'anno. Entro il mese di marzo dell'anno successivo il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Finanziario ed Economico, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il mese di aprile o entro il più ampio termine previsto dal punto 16.3.

Art.17 – Scioglimento.

17.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

17.2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

17.3. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art.18 – Controversie.

18.1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, è rimessa al Collegio dei Probiviri, se esistente, oppure sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

18.2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso agli Organi indicati nel punto 17.1 entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

18.3. Gli Organi deputati a decidere sulle controversie decidono ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

18.4. La loro decisione è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata o PEC non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

LETTO ED APPROVATO.

Rotondella, 27/12/2022

Firme dei presenti

APS AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE IN CONGEDO
DEL BASSO SINNI E DEL METAPONTINO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI del 27/12/2022

	Foglio presenza
TUFARO Salvatore	Salvatore Tufaro
MARRA Nino	Nino Marra
PANIO Luigi	Luigi Panio
SPINA Luigi	Luigi Spina
MUCCI Gaetano	Mucci Gaetano
MORANO Giovanni	Giovanni Morano
CAPONERO Salvatore	Salvatore Caponero
CIRIGLIANO Nicola	Nicola Cirigliano
RUGGIERO Giuseppe	Giuseppe Ruggiero
BRUNO Rocco	Rocco Bruno
VIOLANTE Pasquale	Pasquale Violante
PELLITTA Filippo	Filippo Pellitta
CAPEZZERA Giuseppe	Giuseppe Capuzzera
SANTARCANGELO Leonardo Agnese	Leonardo Agnese Santarcangelo
QUINTO Filippo	Filippo Quinto
SANCHIRICO Giovanni	Giovanni Sanchirico
VALICENTI Vincenzo	Vincenzo Valicenti
VENTIMIGLIA Angela Domenica	Angela Domenica Ventimiglia
TRUNCELLITO Claudio Fabiano	Claudio Fabiano Truncellito
MODARELLI Pasquale	Pasquale Modarelli
MARTINO Antonio	Antonio Martino
MAZZEI Armando Quintino	Armando Quintino Mazzei
CARELLA Vito	Vito Carella
SALERNO Giuseppe Antonio	Giuseppe Antonio Salerno
MANGO Franco	Franco Mango
REHO Nicola Antonio	Nicola Antonio Reho
DIMATTEO Vincenzo	Vincenzo Dimatteo
BATAFARANO Giuseppe	Giuseppe Batafarano
GIOVINAZZO Giuseppe	Giuseppe Giovinazzo
MANOLIO Santino	Santino Manolio
MAURO Giambattista	Giambattista Mauro